

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO IN AFFITTO DELLA SALA POSE

Lo Studio Fotografico GMD Studio, con sede in via Luigi Bartolucci 21 00149 Roma nella persona del Sig. Giacinto Malospiriti nato a Civitavecchia il 12.7.69 e residente in roma via Foiano della Chiana 7 , di seguito chiamata **“locatore”** è proprietario della sala di posa, con relative attrezzature ed apparecchiature, posta presso la propria sede.

Premesso che:

- a) La sala posa viene concessa in uso a terzi, per la realizzazione di servizi fotografici, spot pubblicitari, video e/o attività analoghe nei termini ed alle condizioni di seguito riportate;
- b) La persona, sia essa fisica o giuridica, che noleggia la sala posa, di seguito chiamata **“locatario”** accetta integralmente ed incondizionatamente le condizioni di seguito riportate, mediante sottoscrizione della specifica **“Autorizzazione di noleggio sala di posa”**, o attraverso procedura informatica sia essa e-mail o notifica cellulare tramite servizi di tipo Whats-app o similari. Quanto sopra premesso, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, tra locatore e locatario, si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

La sala posa viene noleggiata dal locatario in perfetto stato di efficienza, funzionamento e manutenzione, unitamente alle attrezzature ed apparecchiature descritte ed elencate nella lista delle dotazioni, che si allega al presente regolamento atto sotto la dicitura (“Lista delle dotazioni”). Eventuali dotazioni aggiuntive saranno noleggiate a parte pur seguendo il presente regolamento in tutto.

Il noleggio viene inteso per il periodo specificato nella richiesta cartacea o elettronica e solo ed esclusivamente per il periodo pattuito.

La sala posa è sottoposta a videosorveglianza, secondo le norme di legge, per motivi di sicurezza.

Art. 2 – Obblighi delle parti

Il locatore si obbliga a:

- consegnare la sala di posa con le attrezzature ed apparecchiature ad essa relative in perfetta efficienza;
- garantire al locatario il pacifico godimento della sala posa per tutta la durata del contratto di noleggio.

Il locatario si obbliga a:

- prendere in consegna la sala posa con le relative attrezzature ed apparecchiature in dotazione, conservandole con la diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176 c.c.;
- utilizzare e far utilizzare la sala posa, nonché tutto quanto in essa contenuto, con la medesima diligenza di cui al predetto art.1176 c.c. ed esclusivamente per gli scopi propri della sala stessa;
- far accedere alla sala posa i minori di anni 18 soltanto se accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà;
- rispettare e far rispettare il divieto di fumare ed il divieto di consumare cibi e bevande nella sala;
- rispettare e far rispettare tutte le norme vigenti che garantiscono il mantenimento delle normali condizioni di sicurezza per l'uso della sala posa;
- corrispondere il canone di noleggio convenuto nei termini pattuiti;
- adottare idonee misure di sicurezza, per evitare che le operazioni di allestimento, di uso e di ripristino delle condizioni iniziali della sala posa arrechino danni alle persone, all'immobile, alle attrezzature ed apparecchiature;
- restituire la sala, alla scadenza del contratto di noleggio, nel medesimo stato di efficienza in cui l'ha ricevuta;
- non sub-noleggiare a terzi la sala posa, i beni mobili, le attrezzature ed apparecchiature oggetto del presente contratto;
- utilizzare le attrezzature e le apparecchiature in dotazione, esclusivamente all'interno della sala posa.
- rendere sempre accessibile la sala posa da parte del locatore, poiché questi ha diritto di ispezionare la sala medesima, nonché le attrezzature e le apparecchiature concesse in noleggio, in ogni momento durante la vigenza del contratto.
- L'occupazione per il solo tempo di utilizzo della zona di carico di fronte alla Sala Pose.

Art. 3 – Responsabilità del locatario

Il locatario è responsabile della custodia della sala posa e non potrà in alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica né alla stessa né alle relative attrezzature ed apparecchiature in dotazione.

Nell'ipotesi di danneggiamento o distruzione della sala posa e/o delle attrezzature ed apparecchiature ivi presenti, anche se causati da parte di terzi, il locatario dovrà corrispondere al locatore i costi relativi alla riparazione o al riacquisto dei beni danneggiati, oltre al risarcimento del danno.

Il locatario è responsabile per eventuali danni causati a cose e/o persone durante lo svolgimento della propria attività nella sala posa, così come per qualsiasi altro danno derivante dalla semplice frequentazione del locale concesso in uso.

Il locatario risponde, inoltre, per lo smarrimento ed il furto di beni che possano verificarsi all'interno degli spazi concessi in noleggio, nelle ore di utilizzo degli stessi.

Il locatario si impegna, sotto la propria esclusiva responsabilità, a richiedere ed ottenere preventivamente autorizzazioni, assicurazioni, licenze e/o permessi che possano risultare necessari, in base alle norme vigenti in materia, per l'effettivo esercizio di quelle attività per le quali viene richiesto il noleggio della sala posa.

Una volta sottoscritto il presente contratto, l'eventuale mancato rilascio o l'eventuale revoca delle autorizzazioni, assicurazioni, licenze e/o permessi suddetti, non potranno in alcun modo legittimare la mancata corresponsione del canone pattuito con il presente atto e di cui infra al successivo art. 5. Il locatario solleva lo Studio Fotografico Professionale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da fatti dannosi che si verificano nel tempo di durata delle attività previste.

Art. 4 – Modalità di noleggio

La sala posa può essere noleggiata ad ore o a giorni, mediante prenotazione della stessa da effettuarsi telefonicamente al numero 338.85.35.326.

Con la prenotazione il locatario accetta integralmente il regolamento messo in visione all'ingresso dello studio e consultabile online sul sito dello Studio (www.studio.gmdfoto.it)

Art. 5 – Canone di noleggio, modalità di pagamento, deposito cauzionale e disdetta

Il canone dovuto per il periodo di noleggio della sala di posa con annesse attrezzature ed apparecchiature verrà concordato di volta in volta con il locatore. Il canone dovuto per ogni giorno di noleggio della sala di posa con annesse attrezzature e apparecchiature è al netto di Iva.

Il canone di noleggio deve essere corrisposto nel modo seguente:

- acconto pari alla metà dell'importo complessivamente dovuto, entro 48h dalla richiesta della prenotazione mediante Bonifico o in contanti, trascorse le quali la prenotazione verrà considerata nulla;
- saldo al momento della presa in consegna della sala posa. Eventuale Deposito cauzionale, pari ad € 250,00 da versarsi al momento della presa in consegna della sala pose potrà essere richiesto dal locatore per esigenze particolari da stabilire all'atto della prenotazione. Tale somma verrà trattenuta in caso di danneggiamenti alla Sala Pose, alle strutture e ai beni mobili in dotazione della stessa.

Qualora il danno cagionato fosse superiore alla cauzione versata, il richiedente dovrà corrispondere la cifra mancante al ripristino del danno, in caso contrario sarà restituita la cifra eccedente.

Il richiedente si assume la responsabilità civile e penale, di eventuali danni arrecati a sè stesso, ad altre persone o cose durante le attività previste in questo accordo.

Nel caso la prenotazione venga disdetta con meno di 24 ore di preavviso, il locatore trattiene il 50% della somma dovuta. In caso la disdetta avvenga con più di 24 ore di preavviso, l'anticipo costituirà un buono sconto da utilizzare entro il mese corrente dalla data di prenotazione salvo diversi accordi.

La disdetta dovrà pervenire via email all'indirizzo gmdstudioroma@gmail.com oltre che telefonicamente al numero 3388535326 entro il termine dell'orario d'ufficio 9.00 – 19.00.

Disdette pervenute dopo il termine dell'orario d'ufficio, si intendono ricevute all'inizio dell'orario d'ufficio del giorno successivo.

Gli orari ed i calcoli si intendono applicabili nei giorni lavorativi e sabato.

Art. 6 – Durata del contratto

La durata del contratto decorre dal momento della consegna della sala posa nella disponibilità del locatario, il quale dovrà provvedere alla riconsegna della stessa alla scadenza pattuita. Nell'occasione il locatore, provvederà a rientrare nella disponibilità della sala posa, con annesse attrezzature e apparecchiature, previa verifica dello stato di efficienza, funzionamento e manutenzione delle stesse, con espressa riserva di richiedere il ristoro di tutti gli eventuali danni verificati. La durata minima del noleggio della sala di posa è di 2 ore.

Art. 7 – Mancato pagamento

Nell'ipotesi di mancato pagamento del canone di noleggio o in caso di violazione di uno degli obblighi previsti a carico del locatario, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con obbligo del locatario di restituire la sala posa con le annesse attrezzature ed apparecchiature, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal locatore.

Art. 8 – Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nel medesimo contratto, si applicano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1571 e ss. c.c..

Art. 9 – Foro competente

In caso di controversie inerenti la interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente ed inderogabilmente competente il Tribunale di Roma.

Art. 10 – Riprese a circuito chiuso

La sala di posa è sottoposta a videosorveglianza, mediante registrazione a circuito chiuso. In ottemperanza all'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), le registrazioni video saranno conservate in luogo inaccessibile e protetto, non verranno in alcun caso divulgate a terzi e saranno utilizzate solo e soltanto per motivi di sicurezza. Il locatore, si riserva il diritto di poter visionare i filmati registrati, anche al fine di stabilire responsabilità in caso di danneggiamenti.

Art. 11 – Disposizioni generali

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta dalle parti a pena di nullità.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il locatario dichiara di aver compreso e di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 2– Obblighi delle parti, Art. 3 – Responsabilità del locatario, Art. 4 – Modalità di noleggio, Art. 5 – Canone di noleggio, Modalità di pagamento, Deposito cauzionale e Disdetta, Art. 7 – Mancato pagamento, Art. 9 - Foro competente.

